REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, è adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Il regolamento disciplina l'applicazione e la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'art. 1 comma 142, lettera a), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento "Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dalla Legge 30 dicembre 2021 n. 234 art. 1 comma 2 e la Legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente nonchè il Regolamento Generale delle Entrate approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Miagliano n. 6 del 29/4/2021.

Articolo 2 – Soggetto attivo

L'addizionale Comunale all'IRPEF è riscossa dal Comune di Miagliano, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3 – Soggetto passivo

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Miagliano, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 4 – Base imponibile

La base imponibile è costituita dal reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, e l'addizionale è dovuto solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Articolo 5 – Determinazione dell'aliquota

a) L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita a norma di Legge, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto.

- b) L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF non può eccedere la misura massima stabilita da norme statali e ad oggi stabilita nella misura dello 0,8%.
- c) L'addizionale comunale è applicata con aliquota unica con decorrenza 1 gennaio 2024.
- d) L'aliquota unica, di cui al precedente comma, s'intende tacitamente confermata anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo diversa disposizione regolamentare o di legge, o intervenuta modifica operata dal Consiglio Comunale nell'ambito della propria competenza;

Articolo 6 – Versamento

Ai sensi del disposto di cui all'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF avviene con le modalità previste dai DD.MM. 5 ottobre 2007 e 22 ottobre 2008 e ss.mm.ii.

Articolo 7 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 e viene pubblicato unitamente alla delibera consiliare di approvazione sul sito individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al D.M. 31/05/2002 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Le norme contenute nel presente regolamento si intenderanno modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi e di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.